

Analogamente se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione della norma va effettuata avanti al giudice ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione va effettuata avanti al giudice amministrativo.

Art. 76

Regolamenti

«Il regolamento costituisce atto normativo generale approvato dal consiglio comunale. I regolamenti discipli-

gli altri regolamenti previsti dal presente statuto sono approvati entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto».

Approvato dal consiglio comunale nella seduta n. 1 dell'11 gennaio 1993, n. 1 del 12 gennaio 1993 e n. 1 del 13 gennaio 1993, viste dalla C.p.c. di Messina il 9 marzo 1993 con decisione n. 15683/14180.

(93.15.980)

STATUTO DEL COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA (Provincia di Catania)

Titolo I DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Art. 1

Principi costitutivi

1. Il Comune di S. Michele di Ganzaria è l'organizzazione autonoma che, in attuazione dei principi e delle norme della Costituzione repubblicana e dello Statuto regionale e in aderenza alle disposizioni del presente Statuto e dei suoi regolamenti, rappresenta, cura e coordina gli interessi della comunità e ne promuove lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico.

2. Il Comune, pur nel rispetto della identità della propria comunità, favorisce la integrazione della città nella dimensione provinciale, regionale, nazionale e comunitaria, uniformandosi alla Carta europea delle autonomie locali.

Art. 2

Principi fondamentali

1. Il Comune di S. Michele di Ganzaria pone al centro della propria azione il riconoscimento e la tutela della persona umana, il rispetto e la difesa dei valori della democrazia, della libertà e della solidarietà che sono patrimonio acquisito ed inalienabile della sua storia.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune concorre allo sviluppo del processo di unificazione europea, favorendo una proficua ed attiva presenza della realtà provinciale nel contesto europeo e mediterraneo;

promuove l'incontro e la reciproca comprensione delle diverse etnie e delle differenti esperienze culturali e storiche, nel rispetto ed a tutela della dignità della persona umana. A tal fine si adopera per il pieno rispetto dei diritti e della identità culturale degli immigrati e promuove con ogni mezzo la loro migliore integrazione sociale.

3. Il Comune opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione ed emarginazione ed esercita le proprie competenze in modo che a ciascun membro della comunità siano assicurati il pieno esercizio dei propri diritti e pari opportunità formative, sociali e culturali.

4. Il Comune assume come fondamentale principio ispiratore della propria azione il rispetto della vita, della libertà, dei diritti degli amministrati, come persone e come cittadini e pertanto indirizza prioritariamente l'esercizio delle proprie attribuzioni al fine di contrastare la presenza, nel tessuto politico, economico e sociale, di ogni forma di criminalità ed in particolare della criminalità organizzata.

Salvaguarda in particolare i diritti dei minori, degli anziani e dei portatori di handicaps, rimuovendo le situazioni di disagio.

5. Il Comune si impegna a promuovere azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità tra amministrate ed amministrati, anche attraverso la istituzione degli organismi previsti dalle norme comunitarie, statali, regionali e dalla contrattazione collettiva di settore.

6. Il Comune considera obiettivi prioritari, nell'esercizio della propria azione, la salvaguardia del patrimonio naturale, storico, archeologico, artistico, quale patrimonio inestimabile di ricchezza della propria popolazione e

irrinunciabile testimonianza della storia del proprio territorio e della propria gente, nonché il mantenimento dell'equilibrio ecologico e la valorizzazione dell'ambiente quale premessa per l'effettiva tutela della vita e della salute della popolazione. Assume conseguentemente il patrimonio naturale, storico, archeologico, artistico del proprio territorio come complesso unitario di risorse da preservare e valorizzare e sottopone il proprio operato a valutazione di compatibilità sociale ed ambientale.

7. Il Comune favorisce la partecipazione della comunità alla vita amministrativa e garantisce i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso alle informazioni; valorizza le libere forme associative ispirate ai principi di democraticità e pubblicità, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato e alle forme di cooperazione sociale che operino in sintonia con i principi fondamentali e con obiettivi programmatici fissati dal presente Statuto.

Art. 3

Metodi e strumenti

1. Il Comune al fine di rispettare i principi fondamentali sanciti dal presente Statuto e di perseguire le finalità nel medesimo indicate, nell'esercizio delle proprie funzioni:

- a) adotta il metodo della programmazione;
- b) organizza la propria attività, con particolare riferimento a quella contrattuale, i propri servizi e i propri uffici in modo da assicurarne la trasparenza e la pubblicità, nonché il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza;
- c) organizza gli uffici ed i servizi in modo tale da assicurare forme di partecipazione e controllo degli amministratori e degli utenti;
- d) organizza le informazioni in sistemi concepiti come servizio pubblico, al fine di garantire in particolare il monitoraggio delle condizioni ambientali e sociali del proprio territorio, del proprio operato e dello stato dei propri servizi, a supporto della programmazione delle decisioni e della periodica verifica dei risultati.

Art. 4

Finalità

1. Il Comune nell'esercizio delle proprie funzioni:

- a) individua le destinazioni d'uso del proprio territorio e le proprie direzioni di intervento in modo da favorire uno sviluppo equilibrato delle diverse aree, valorizzarne le differenti vocazioni e salvaguardarne le peculiari caratteristiche ambientali ed insediative, nella prospettiva della realizzazione di un assetto policentrico del territorio comunale;
- b) orienta i propri strumenti programmatici ed operativi al fine di promuovere occasioni di sviluppo socio-economico equilibrato del proprio territorio volte a favorire una piena e corretta valorizzazione delle risorse, il sostegno dell'occupazione, specie giovanile e femminile, lo sviluppo della formazione professionale anche come strumento di sostegno dell'accesso al lavoro;
- c) concorre alla effettiva attuazione del diritto allo studio ed alla formazione con carattere permanente, orientando a tale fine anche i propri interventi nel campo dell'edilizia;

d) favorisce la crescita culturale e la piena fruizione dei beni culturali;

e) interviene in materia di servizi sociali, sanitari e di igiene e profilassi pubblica in modo da perseguire una attiva tutela dell'ambiente e della salute della comunità, promuovendo e coordinando interventi e progetti particolarmente finalizzati a soddisfare i bisogni delle categorie più svantaggiate.

Art. 5

Identità

1. Il Comune di S. Michele di Ganzaria che ha sede presso il palazzo municipale, si estende per Kmq. 25,59 e confina con i comuni di Caltagirone, S. Cono, Mazzarino e Piazza Armerina.

2. Lo stemma: interzato calzato. Nel primo, troncato: a) d'oro, alle quattro palle d'azzurro poste in punta, due e due; b) d'azzurro, alla orlatura d'oro. Nel secondo, troncato: a) d'azzurro; b) di rosso, alla torre d'argento, priva di merlatura; il tutto caricato dalla scudetto, attraversante, sopraccaricato dalla palla di nero; l'intero secondo è abbassato sotto il capo partito di argento e di rosso, il primo caricato dalla torre di rosso, e il secondo dal gatto passante d'argento. Nel terzo, d'argento, alle sei palle di rosso, poste una, due, due, due, una. Ornamenti esteriori da Comune come da decreto Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1985.

3. Il gonfalone: drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro recante la denominazione della città. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento. Decreto Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1985.

4. Il sindaco dispone sulla utilizzazione del gonfalone comunale nelle cerimonie pubbliche.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 6

Disposizioni generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento, l'imparzialità e la pubblicità delle funzioni e dei servizi.

2. Per gli stessi fini, il Comune favorisce le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione, incentivandone l'accesso alle strutture dell'ente.

3. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e quelli di età superiore ai sedici anni residenti nel Comune, nonché le persone maggiorenni straniere o apolidi domiciliate nel Comune, che esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio ad esclusione dei soli diritti od azioni

per il cui esercizio la legge o lo statuto prevedano espressamente l'iscrizione nelle liste elettorali.

Art. 7

Associazioni

1. Il Comune valorizza e sostiene, secondo le modalità stabilite dagli appositi regolamenti, le libere forme di associazione e di cooperazione dei cittadini e degli stranieri residenti attraverso:

a) il riconoscimento del diritto di accesso alle informazioni, ai documenti ed ai dati di cui è in possesso l'amministrazione;

b) la consultazione riguardo alla formazione degli atti generali.

2. Per i fini del precedente comma, la giunta istituisce un apposito albo, organizzato per settori corrispondenti alle politiche comunali, nel quale sono iscritte tutte le associazioni che operano sul territorio del Comune e che ne abbiano fatto istanza, depositando il proprio statuto.

3. Il Comune riconosce, in particolare, il valore sociale e la funzione civile e culturale dell'attività di volontariato.

Art. 8

Consulte

1. Al fine di garantire, razionalizzare o suscitare la partecipazione all'amministrazione locale, il Comune, secondo modalità disciplinate dal regolamento, si avvale di organismi consultivi nei vari settori corrispondenti alle politiche comunali.

2. Le consulte di settore sono sentite allorché l'amministrazione intervenga su materie ricadenti nella loro sfera di interesse.

3. E' richiesto obbligatoriamente il loro parere sui seguenti programmi:

- a) piano pluriennale degli investimenti;
- b) piano dei trasporti e del traffico;
- c) piano commerciale e dei servizi;
- d) programma delle opere pubbliche.

4. Le consulte devono fornire il parere richiesto entro quindici giorni, trascorsi i quali il parere si dà per acquisito.

Art. 9

Conferenza annuale

1. Al fine di individuare criteri e priorità per la formazione del bilancio di previsione, il Comune indice ogni anno una conferenza sull'attività complessiva dell'amministrazione, alla quale partecipano, secondo le norme del regolamento, le associazioni e le consulte.

2. Il documento conclusivo della conferenza dovrà essere obbligatoriamente discusso dagli organi del Comune prima dell'approvazione del bilancio.

Art. 10

Informazione

1. Il Comune riconosce nel diritto all'informazione uno dei presupposti essenziali per assicurare l'effettiva

partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della comunità.

2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, ad esclusione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento, sono pubblici.

3. Per garantire una maggiore informazione, il Comune istituisce, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, l'apposito ufficio dei diritti dei cittadini e delle associazioni.

4. Almeno ogni tre mesi, viene pubblicato e diffuso il bollettino ufficiale del Comune, che contiene gli atti a tal fine previsti dal regolamento.

5. In ogni caso, devono essere pubblicati l'oggetto delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, degli enti e delle aziende dipendenti; le ordinanze sindacali; gli atti riguardanti i concorsi, gli appalti e i contratti stipulati, anche se sotto forma di accordi procedurali; l'elenco dei beneficiari di contributi o altre forme di intervento; gli incarichi professionali conferiti a professionisti o persone estranee all'amministrazione, le licenze e le concessioni.

6. Alla fine di ogni anno solare, il Comune pubblica un bollettino speciale riassuntivo dei precedenti, che contenga altresì l'indicazione della pianta organica dell'ente e dei posti vacanti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'inventario aggiornato dei beni immobiliari di proprietà e di quelli destinati ad uso pubblico, i contenuti fondamentali del bilancio, nonché la dichiarazione prevista per legge sullo stato patrimoniale dei consiglieri comunali.

7. L'informazione deve rispondere a principi di chiarezza, esattezza, tempestività, completezza e deve essere idonea a raggiungere la generalità dei soggetti singoli o associati dell'ordinamento comunale.

Art. 11

Accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantito l'accesso agli atti dell'amministrazione.

2. Sono sottratti all'accesso gli atti riservati o sottoposti a limiti di divulgazione per espressa disposizione di legge o di regolamento.

3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale o dei provvedimenti degli altri organi del Comune riguardanti la concessione di contributi e di sovvenzioni e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati.

4. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione degli atti e dei procedimenti, compresi i loro allegati, adottati dagli organi del Comune e di ottenere le relative copie dietro pagamento dei soli costi di riproduzione, salvo il rispetto delle norme sul bollo.

5. Il regolamento, a tutela della riservatezza personale, individua gli atti sottratti all'accesso, e disciplina altresì i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme per il rilascio delle copie.

Art. 12

Udienza

1. Ai singoli, alle associazioni, ai comitati ed ai gruppi esistenti nel Comune è garantito il diritto di udienza

per la trattazione di problemi generali della comunità da parte degli amministratori comunali secondo le modalità che saranno definite dal regolamento.

Art. 13

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze per chiedere un intervento dell'amministrazione o per conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento avente ad oggetto questioni di interesse generale o collettivo.

2. Il sindaco ha l'obbligo di ricevere, di esaminare e di rispondere, su relazione degli organi o degli uffici competenti, alle istanze entro il termine di trenta giorni.

3. Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere la forma, i tempi, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 14

Petizioni

1. Almeno tre associazioni iscritte all'albo comunale o 150 cittadini possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.

2. Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni.

3. Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.

4. Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare, da tenersi almeno ogni tre mesi.

5. In caso di inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere può chiedere al sindaco l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio.

Art. 15

Proposte

1. Almeno tre associazioni iscritte all'albo comunale o 150 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro il termine previsto dal regolamento all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e dal segretario comunale, nonché, ove necessario, dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti entro i termini e con le modalità previste dal regolamento.

3. Il predetto organo provvede, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della proposta, su quest'ultima o fa constatare le ragioni per cui ritiene che la proposta stessa non meriti di essere presa in considerazione.

4. Non vi è obbligo di risposta per le proposte relative all'adozione di atti che implicano l'esercizio del potere di autotutela rispetto ai singoli rapporti.

Art. 16

Iniziative

1. Almeno tre associazioni iscritte all'albo comunale o 150 cittadini possono esercitare l'iniziativa di atti di competenza del consiglio comunale, presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa.

2. Il consiglio comunale delibera in ordine al suddetto progetto entro il termine stabilito dal regolamento.

3. Non possono formare oggetto di iniziativa le materie relative:

- a) alla disciplina dello stato giuridico del personale;
- b) ai tributi locali, alle tariffe ed ai prezzi pubblici;
- c) ai bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 17

Consultazioni

1. Il Comune può indire, per dibattere problemi o questioni che rivestono particolare rilievo per la comunità, pubbliche assemblee di cittadini. In particolare, il Comune si impegna a tenere almeno una volta l'anno una consultazione dedicata ai problemi dell'infanzia, dei minori e dei giovani.

2. Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di almeno tre associazioni iscritte all'albo comunale o di almeno 150 cittadini, nel qual caso sono tenute entro il termine di sessanta giorni alla presenza del sindaco o di un suo delegato.

3. Il luogo, la data, l'ora e l'oggetto dell'assemblea sono comunicati alla cittadinanza mediante opportune forme di pubblicità.

4. Le consultazioni possono essere svolte anche mediante la distribuzione di questionari o l'uso di mezzi informatici.

5. Dei documenti discussi ed approvati dalle assemblee popolari o dei risultati dei questionari deve essere data lettura al consiglio comunale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione e deve essere data notizia mediante integrale pubblicazione sul notiziario del Comune.

Art. 18

Referendum

1. Nelle materie di esclusiva competenza comunale può essere indetto referendum consultivo o propositivo, in ordine a questioni di interesse generale.

2. Non possono essere sottoposte a referendum questioni concernenti:

- a) nomine, elezioni, designazioni, revoche e decadenze;
- b) atti amministrativi vincolati o dovuti, in forza di norme di legge, regolamento o statuto;
- c) il ritiro di atti amministrativi che riguardino specifici rapporti con i privati o che siano stati emanati previ accordi con questi ultimi;
- d) provvedimenti concernenti il personale comunale o delle aziende speciali;
- e) provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;
- f) provvedimenti concernenti imposte e tasse, prezzi pubblici, rette e tariffe;

g) bilanci preventivi e consuntivi.

3. Le materie di cui alle lettere d, e, f, g del precedente comma possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo di iniziativa consiliare, secondo le modalità appresso indicate.

4. Il referendum consultivo è indetto dal sindaco su iniziativa del consiglio comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri, relativamente a questioni concernenti atti generali di competenza del consiglio; il 15% dei cittadini elettori può fare richiesta di referendum consultivo in ordine ad una proposta di deliberazione concernente atti generali.

5. La partecipazione al referendum consultivo d'iniziativa consiliare può essere limitata, in relazione all'oggetto, od una parte soltanto dei cittadini, individuata in ragione della residenza e/o dell'appartenenza a ben precise categorie.

6. Una volta indetto dal sindaco il referendum consultivo, il consiglio sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata da 2/3 dei consiglieri assegnati, si riconosca che sussistono ragioni, di particolare necessità ed urgenza.

7. In tal caso, si fa ugualmente luogo alla consultazione referendaria, se questa è richiesta dai cittadini.

8. Il referendum propositivo è indetto dal sindaco su richiesta di almeno il 15% dei cittadini elettori. Tale richiesta è diretta a chiedere di sottoporre al corpo elettorale una motivata proposta di intervento del sindaco, della giunta o del consiglio comunale.

9. Il giudizio sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità della richiesta di referendum è rimesso al difensore civico.

10. Non si fa luogo al referendum propositivo se, almeno trenta giorni prima della consultazione popolare, l'organo competente provveda in materia conforme alla richiesta referendaria.

11. Il referendum è valido se ad esso abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

12. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, i competenti organi comunali devono deliberare sull'oggetto del referendum.

13. Un medesimo quesito referendario non può essere riproposto nei due anni successivi alla consultazione. Non è consentito lo svolgimento di più di un referendum per tipo nello stesso anno solare; in caso di pluralità di richieste, si segue l'ordine cronologico di presentazione.

14. Il regolamento per la partecipazione determina le modalità organizzative della consultazione referendaria.

Art. 19

Difensore civico

1. Al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale è istituito l'ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale nell'ambito di un elenco formato a seguito di avviso pubblico emanato dal sindaco. Le singole candidature possono essere proposte da ciascun consigliere comunale o da almeno 250 cittadini elettori le cui firme devono essere autenticate nei modi di legge.

3. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati nelle prime due

votazioni ed a maggioranza assoluta nelle successive votazioni.

4. Il difensore civico dura in carica per un periodo di 4 anni, esercitando le funzioni fino all'insediamento del successore. Il difensore civico non può essere rieletto.

5. Il difensore civico è eletto tra cittadini laureati preferibilmente in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti, che diano ampia garanzia di probità, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa, e che abbiano un'età non inferiore a 40 anni e non superiore a 70. Non possono essere eletti difensori civici:

a) coloro che si trovano in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, i componenti delle unità sanitarie locali;

c) gli amministratori ed i dipendenti dello Stato, di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica dell'ordinamento comunale, nonché di enti, istituti, aziende o imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) coloro che, per ragioni della loro attività di lavoro autonomo o subordinato, professionale o commerciale, hanno rapporti continuativi con il Comune;

e) coloro che siano stati amministratori nel precedente quadriennio o candidati nelle ultime elezioni politiche od amministrative di qualsiasi tipo.

6. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate dal precedente comma 5. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale su proposta di uno dei consiglieri. Nella stessa seduta si procede, con la stessa maggioranza richiesta per l'elezione, alla sostituzione, scegliendo uno dei candidati iscritti nell'elenco formulato per l'elezione. Il difensore civico subentrante cessa allo scadere del quadriennio del sostituito ma può essere rieletto.

7. Il difensore civico può essere revocato solo per grave violazione di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati. La mozione deve essere approvata dal consiglio a maggioranza assoluta.

8. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali, dispone di attrezzature d'ufficio e di quanto necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Esso si avvale di una segreteria composta da personale del Comune, distaccato dalla giunta, in numero adeguato alle necessità.

9. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta di cittadini singoli o associati. Egli può intervenire presso l'amministrazione comunale per accertare che i procedimenti abbiano regolare corso e gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. Il difensore civico può convocare i responsabili dei procedimenti e dei servizi per chiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essere a lui opposto il segreto d'ufficio.

10. Acquisite tutte le informazioni utili, il difensore civico intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro un certo periodo di tempo; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate; rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere ai cittadini che ne hanno richiesto l'intervento.

11. Se il contenuto dell'atto adottato si discosta dalle valutazioni del difensore, l'amministrazione ha l'obbligo di motivare dettagliatamente. Il difensore civico può chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi.

12. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal consiglio in apposita seduta pubblica.

13. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

14. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per il vice sindaco.

Art. 20

Intervento nel procedimento

1. I singoli e le formazioni sociali, titolari di interessi coinvolti nel procedimento di adozione di atti amministrativi, hanno diritto di intervenire secondo le modalità disciplinate dal regolamento, ancorchè non sia stata data loro comunicazione dell'inizio del procedimento.

2. Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

3. Il responsabile dell'istruttoria entro il termine previsto dal regolamento deve pronunciarsi sugli atti predetti e formulare le sue conclusioni ai fini della emanazione del provvedimento finale.

4. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto.

Art. 21

Avviso di inizio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione contenente le indicazioni previste dalla legge.

2. Nel caso di provvedimenti amministrativi a contenuto normativo, programmatico o comunque generale, della proposta del provvedimento deve essere dato avviso al pubblico non più tardi di due mesi prima del giorno fissato per la discussione, salvo casi d'urgenza.

3. Gli atti relativi devono essere messi a disposizione del pubblico per almeno trenta giorni.

4. Qualora sussistano straordinarie esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la rendano impraticabile, è consentito prescindere dalla comunicazione e provvedere a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, che garantiscano comunque forme di idonea informazione.

5. Restano comunque salve le disposizioni di legge o di regolamento che dettano una disciplina specifica sulla partecipazione ai singoli procedimenti.

Titolo III

ORGANI DEL COMUNE

Sindaco, giunta e consiglio comunale

Art. 22

Competenze del sindaco

1. Il sindaco, eletto nei modi previsti dalla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, cura, per la parte di sua competenza, l'attuazione del programma politico enunciato all'atto della candidatura, promuove o indice le conferenze di servizio nei procedimenti amministrativi che coinvolgono enti diversi dal Comune, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune e del segretario.

2. Spetta al sindaco la nomina di rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni, col limite previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 7/92.

3. Il sindaco opera per assicurare agli utenti la massima fruibilità dei servizi pubblici e di interesse pubblico nelle varie fasce orarie e in ogni periodo dell'anno.

4. Nell'ambito della disciplina regionale e degli eventuali indirizzi espressi dal consiglio comunale, coordina gli orari degli uffici, dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali, stabilisce l'orario di attività dei pubblici esercizi e ne predispone programmi di apertura per turno nei mesi estivi.

Art. 23

Incarico ad esperto

1. Per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, il sindaco può conferire un incarico a tempo determinato, con contratto di lavoro autonomo, ad un esperto estraneo all'organizzazione, che sia munito di diploma di laurea e in possesso di qualificazione adeguata ai compiti affidati.

2. Sull'attività dell'esperto da lui nominato il sindaco riferisce annualmente al consiglio comunale.

Art. 24

Inizio e cessazione delle funzioni di sindaco

1. Il sindaco assume l'esercizio delle sue funzioni dopo il giuramento prestato dinanzi al prefetto.

2. Può cessare anticipatamente dalla carica per decadenza, dichiarata dalla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo, o per dimissioni, manifestate al consiglio comunale, con atto del cui deposito il segretario comunale dà notizia alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo.

Art. 25

Relazione sullo stato di attuazione del programma

1. Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonchè sui fatti particolarmente rilevanti.

2. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Art. 26

Deleghe - Sospensione dei provvedimenti degli assessori e dei dirigenti

1. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

2. Può, con ordinanza motivata, sospendere l'esecuzione degli atti adottati in base a delega degli assessori, sottoponendoli all'esame collegiale della giunta nella prima seduta successiva all'ordinanza.

Art. 27

Giunta comunale - Composizione

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede e da quattro assessori.

2. Se nel corso del mandato sia accertata una variazione demografica che comporti un aumento o una diminuzione del numero degli assessori ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, di essa terranno conto i candidati alla carica di sindaco nella formazione dell'elenco degli assessori che essi sono tenuti a presentare all'elettorato a norma dell'art. 9 co. 4 della citata legge.

3. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.

4. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, riferendo al consiglio comunale, entro sette giorni, sulle ragioni del provvedimento.

5. In caso di revoca, di dimissioni, di decadenza o morte di un assessore, il sindaco provvede alla nomina del nuovo assessore.

6. Gli atti adottati dal sindaco a norma dei precedenti commi sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del CO.RE.CO. e all'Assessorato regionale degli enti locali.

7. La giunta cessa dalla carica quando per qualsiasi ragione il sindaco cessi dalla sua carica.

Art. 28

Giunta comunale - Competenze

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e non rientrino nelle competenze del sindaco e del segretario.

2. Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei suoi confronti. A questo fine sottopone al consiglio schemi di deliberazione degli atti che rientrano nella competenza del consiglio stesso.

Art. 29

Consiglio comunale - Struttura

1. Il consiglio comunale, eletto nei modi previsti dalla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è composto da n. 20 consiglieri.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. Cessano dalla carica con le dimissioni. Esse vanno presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

3. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non fanno venir meno la completezza del consiglio.

4. Il consiglio dura in carica sino all'elezione. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

5. Il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, l'organizzazione e i poteri delle quali sono disciplinate dal regolamento.

Art. 30

Prima adunanza del consiglio

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno del presidente, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

2. Ove tale maggioranza non venga raggiunta, si procede ad una seconda votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Con la stessa procedura il consiglio elegge il vicepresidente.

3. La prima convocazione del consiglio è disposta dal presidente uscente; in mancanza, dal consigliere neoeletto che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali. Ad esso spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.

Art. 31

Presidente del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio comunale convoca il consiglio comunale, ne stabilisce l'ordine del giorno, dando la precedenza, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, alle proposte del sindaco; dirama gli avvisi di convocazione in modo che i consiglieri possano prendere visione degli atti almeno tre giorni prima della seduta o almeno 24 ore prima nei casi di urgenza; attiva le commissioni consiliari; presiede il consiglio comunale e dirige il dibattito.

2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso di mancanza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3. Il consiglio deve essere pure convocato quando lo richiedano il sindaco o un quinto dei consiglieri comunali.

Art. 32

Partecipazione del sindaco e degli assessori alle riunioni del consiglio

1. Alle riunioni di consiglio partecipa, senza diritto di voto, il sindaco o un assessore da lui delegato; possono partecipare, senza diritto di voto, gli assessori.

Art. 33

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali possono presentare interrogazioni e mozioni, e possono esercitare la loro iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.

2. Hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

3. Sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 34

Competenze del consiglio

1. Il consiglio comunale è l'organo di controllo politico-amministrativo sull'attività dell'ente. Partecipa della funzione di indirizzo mediante l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni o servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni di immobili, le permutate di immobili, il ricorso alla concessione di opere pubbliche, le modalità di scelta del contraente nei contratti di appalto di opere pubbliche, i bandi di gara per le opere e per le forniture pubbliche quando abbiano oggetto di valore superiore a quello di cui al n. 8 dell'art. 51 dell'OREL moltiplicato per tre e aggiornato annualmente in base ai dati ISTAT.

Art. 35

Attività ispettiva del consiglio

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire, commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. La commissione, che deve essere composta con criterio proporzionale, riferisce al consiglio al termine dei lavori, stabilito all'atto della istituzione della commissione stessa.

2. I consiglieri che abbiano presentato interrogazioni e mozioni hanno diritto a una risposta del sindaco entro trenta giorni dalla presentazione presso la segreteria del Comune.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA

Segretario comunale

Art. 36

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.

2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta e di strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

Art. 37

Attribuzioni gestionali

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi nonché di atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2) In particolare, il segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) ordinazione dei beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni di giunta;

d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;

e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;

f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti e i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;

h) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

i) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso.

Art. 38

Attribuzioni consultive

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 39

Attribuzioni di sovrintendenza, controllo e coordinamento

1. Il segretario comunale esercita le funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 40

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al CO.RE.CO. ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Art. 41

Vice segretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre le attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla giunta comunale di funzioni vicarie od ausiliarie del segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare d'ufficio.

Uffici

Art. 42

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 43

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 44

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni;

e) modalità organizzative della commissione di disciplina;

f) trattamento economico.

Per l'esercizio di attività professionali nell'ambito dei compiti istituzionali, i dipendenti devono essere iscritti agli albi professionali.

Titolo V

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 45

Modalità di gestione

1. Il Comune gestisce i propri servizi con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, entro il quadro delle finalità sociali che costituiscono obiettivo dell'amministrazione stessa.

2. La scelta della forma di gestione, tra quelle previste dalla legge, è decisa sulla scorta di una relazione del revisore che analizza e valuta gli aspetti economici e finanziari della proposta.

3. La scelta deve essere operata con criteri comparativi, tenuto conto della natura del servizio. Ove possibile, per la gestione dei servizi aventi specifiche e rilevanti caratteristiche di natura sociale, deve essere ricercata la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati e in particolare delle cooperative sociali e delle associazioni senza fini di lucro. Nei casi in cui la legislazione vigente lo consenta con i medesimi soggetti il Comune può costituire società di capitali a prevalenza pubblica.

4. Il regolamento determina le condizioni e le forme per la consultazione delle forze sindacali.

Art. 46

Aziende

1. Per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune può costituire aziende speciali.

2. Le aziende speciali devono essere strutturate in modo da costituire organizzazioni strumentali del Comune e secondo il principio della separazione tra poteri di indirizzo e controllo, attribuiti agli organi elettivi, e di gestione, attribuiti al direttore ed ai dirigenti.

Art. 47

Organi dell'azienda

1. Il sindaco nomina, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione.

2. Il direttore è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell'azienda, che può prevedere la figura del vice direttore.

3. Lo statuto stesso disciplina, unitamente ad appositi regolamenti interni, l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda.

Art. 48

Istituzioni

1. Per la gestione di servizi sociali, culturali e sportivi che necessitano di autonomia gestionale, il Comune si può avvalere di una o più istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.

2. Non possono essere create più istituzioni la cui competenza si estende su materie tra loro affini.

3. Un apposito regolamento determina il funzionamento dell'istituzione, nonché l'assetto organizzativo e finanziario.

Art. 49

Organi dell'istituzione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a due, né superiore a quattro, nominati dal sindaco.

2. Il presidente ed il consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco sulla base di un documento, corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

3. Il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti di gestione a carattere generale indicati nel regolamento, fatta salva la competenza gestionale del direttore prevista dalla legge.

4. Il presidente rappresenta l'istituzione, presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento della struttura, ferme restando le attribuzioni del direttore, ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, da ratificare nella prima seduta di tale organo.

5. Il direttore ha responsabilità gestionale dell'istituzione e viene nominato con le modalità previste dal regolamento che ne stabilisce altresì le attribuzioni.

Art. 50

Revoca degli organi delle aziende e delle istituzioni

1. Il sindaco può revocare il presidente o un membro del consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza. Contestualmente il sindaco provvede alla loro sostituzione.

Art. 51

Designazioni e durata in carica degli organi degli enti e dei rappresentanti del Comune

1. Il regolamento stabilisce modalità e procedure per la designazione di persone in rappresentanza del Comune, in organi di aziende, di istituzioni, di società partecipate e di altri enti.

2. I suddetti rappresentanti relazionano semestralmente al sindaco e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti dal consiglio, dalle commissioni e dalla giunta.

3. Gli organi delle aziende, delle istituzioni ed i rappresentanti del Comune in s.p.a. ed in altri enti, durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del sindaco che li nomina.

Titolo VI

ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI

Art. 52

Beni

1. I beni del Comune si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2. L'amministrazione di tali beni è disciplinata dal regolamento generale di contabilità dello Stato, dalle leggi speciali e, per quanto non previsto, da apposito regolamento.

3. I beni comunali, non destinati a rilevanti esigenze sociali, debbono essere gestiti secondo criteri di economicità, in modo da assicurare la parità tra entrate e spese.

Art. 53

Finanza

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge che riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nell'ambito delle leggi istitutive.

3. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- f) risorse per investimenti;
- g) altre entrate.

Art. 54

Bilancio e programmazione finanziaria

1. La programmazione finanziaria del Comune deve tenere conto delle risorse disponibili.

2. Il bilancio di previsione è deliberato entro il termine previsto dalla legge.

3. Il bilancio è redatto osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

4. Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale vengono indicati anche gli obiettivi, i programmi e gli interventi che si intendono realizzare anche al fine di consentire, oltre al controllo finanziario e contabile, quello sulla gestione e sull'efficienza dell'azione amministrativa.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il termine dell'anno successivo previsto dalla legge.

8. Le deliberazioni che approvano progetti di opere pubbliche devono essere corredate da una dichiarazione del funzionario competente, che se ne assume la responsabilità, circa il costo dell'opera.

9. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria. Senza tale attestazione l'atto è nullo e produce responsabilità a carico di quanti eseguono o cominciano ad eseguire l'atto stesso.

Art. 55

Controllo contabile e finanziario

1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti.

2. Il revisore dei conti deve possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e non ricadere in nessuna delle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge ed è scelto secondo quanto previsto dalla legge.

3. Egli dura in carica tre anni, ma non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile una sola volta.

4. Il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

5. Il revisore dei conti segnala immediatamente al consiglio le eventuali difformità della spesa rispetto agli obiettivi individuati nel bilancio.

6. Il revisore dei conti, in allegato alla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, redige apposita relazione, nella quale, anche sulla base delle risultanze del controllo di gestione, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'ente; può disporre ispezioni; acquisire documenti; sentire i funzionari del Comune e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere; sentire il sindaco e gli assessori; disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune presso qualsiasi ente, istituto, consorzio o forma associativa a cui partecipa il Comune.

8. Il revisore dei conti partecipa alle sedute del consiglio e della giunta.

9. Il revisore dei conti può, inoltre, essere ascoltato dal consiglio, dalla giunta e dal consiglio di amministrazione delle istituzioni, per riferire sulla materia sottoposta al controllo.

10. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità della gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

Titolo VII

COOPERAZIONE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 56

Principi generali

1. Ai fini dello sviluppo economico-sociale il Comune conferma la propria azione ai principi della più ampia collaborazione con la Regione, la Provincia ed i Comuni vicini.

2. Ai sensi dell'art. 10 della Carta europea delle autonomie locali, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, il Comune promuove forme di cooperazione con le comunità locali di altri Paesi, con preferenza per quelle nelle quali siano presenti nuclei di cittadini stabilmente o temporaneamente residenti all'estero.

Art. 57

Convenzioni

1. Il Comune può stipulare, con la Regione, con la Provincia, con altri Comuni, nonché con le amministrazioni strumentali degli EE.LL., apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti nonché i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e diritti.

3. Le convenzioni sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 58

Consorzi

1. Il Comune può costituire con la Regione e con gli altri enti locali consorzi per la gestione di servizi rilevanti sotto l'aspetto sociale o economico secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso. Qualora il consiglio non provveda entro sessanta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno provvede il sindaco.

3. La convenzione e lo statuto del consorzio prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del consorzio agli enti contraenti nonché principi e criteri cui dovrà essere informata l'attività del consorzio per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo statuto disciplina, altresì, l'ordinamento amministrativo ed i profili funzionali del nuovo ente, le possibili collaborazioni e partecipazioni ed altre forme cooperative previste dalla legge, secondo le norme dettate per le aziende speciali, in quanto compatibili.

4. Il consorzio ha carattere polifunzionale quando assicura la gestione coordinata ed integrata di più servizi da parte dei medesimi enti, secondo le forme e le modalità previste dallo statuto.

Art. 59

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di uno o più enti locali, della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici il Comune, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche a richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azio-

ni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. L'accordo qualora preveda l'intervento della Regione e venga adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie.

4. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio composto da rappresentanti degli enti locali interessati.

5. L'accordo può prevedere, altresì, idonei procedimenti arbitrari atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonché opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.

6. Il Comune partecipa agli accordi di programma promossi dalla Regione o da altri enti locali.

Titolo VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 60

Termine per l'approvazione dei regolamenti

1. Il consiglio approva entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto i regolamenti in esso previsti.

2. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme dei regolamenti adottati secondo la precedente legislazione che non risultino incompatibili con la legge regionale n. 48/91, la legge regionale n. 7/92 e con lo statuto.

Art. 61

Termine per la prima elezione del difensore civico

1. La prima elezione del difensore civico avviene entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 62

Disposizione transitoria

1. Le norme di cui al titolo III troveranno applicazione dopo il rinnovo del consiglio comunale attualmente in carica.

2. Nelle more continuerà ad applicarsi l'ordinamento regionale degli enti locali, come modificato dalla legge n. 142/90, dalla legge regionale n. 48/91 e integrato dalle seguenti norme transitorie:

a) il consiglio comunale è competente per gli atti indicati dall'art. 32, legge n. 142/90, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 48/91;

b) la giunta comunale è competente per gli atti indicati dall'art. 35 della legge n. 142/90;

c) il sindaco è competente per gli atti indicati dall'art. 36 della legge n.142/90;

d) il sindaco e la giunta sono eletti secondo le modalità previste dall'art. 34 della legge n. 142/90, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 48/91;

e) il sindaco e la giunta cessano dalle loro funzioni nei modi previsti dall'art. 37 della legge n. 142/90, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 48/91.

Art. 63

Modalità per la revisione dello statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la modifica è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio non può essere rinnovata se non decorre un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. Nessuna disposizione del presente statuto può essere modificata se non in forma espressa e nei modi previsti dal primo comma del presente articolo.

4. La deliberazione dell'abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisce il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 64

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. Il segretario comunale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

3. Il sindaco provvede a darne idonea comunicazione alla popolazione e a distribuirne copia a tutte le famiglie.

4. Una copia del presente statuto e delle successive modifiche è posta a disposizione del pubblico a libera visione senza alcuna formalità.

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 97 dell'11 dicembre 1992, vistata dalla C.p.c. di Catania al n. 8199/gruppo 2°, nella seduta del 4 marzo 1993.

(93.15.961)

STATUTO DEL COMUNE DI RAGUSA